

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/70 del 27/05/17 e poi modificato con delibera G/111 del 04/11/2019

ART. 1 – PREMESSA E PRINCIPI

L'Ordine degli Psicologi della Toscana (d'ora innanzi, "l'Ente"), nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., del Regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, delle altre norme nazionali e regionali compatibili, dei provvedimenti attuativi a natura obbligatoria del d.lgs. n. 50/2016.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte dell'Ente, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'Ente e costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa.

In ogni caso, l'attività dell'Ente, finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è ispirata ai principi comunitari nonché, in particolare, ai principi di cui all'art. 30 d.lgs. n. 50/2016.

Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell'approvazione di eventuali modifiche.

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi IVA esclusa.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Ai fini dell'individuazione della procedura di acquisto da utilizzare nel caso concreto è necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori.

Per la scelta della procedura da applicare si fa, in via primaria, riferimento agli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 50/2016: resta ferma la possibilità di procedere all'acquisizione del lavoro, bene e servizio anche secondo le altre modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 63 ove ne ricorrano i presupposti.

Di seguito si individuano le modalità di acquisto per le diverse tipologie di contratti da affidare. Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA.

A) Servizi e forniture

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, ove applicabili all'Ente, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, nonché gli obblighi, ove applicabili all'Ente, di approvvigionamento tramite Consip s.p.a. o soggetto aggregatore, per gli acquisti di servizi e forniture che non siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici:

1. se il valore del contratto è pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente pari ad € 221.000,00) deve essere esperita una procedura ordinaria, applicando le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
2. se il valore del contratto è inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari ad € 221.000,00):
 - 2.1. può essere esperita una procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 36, co. 9, d.lgs. n. 50/2016;
 - 2.2. può essere esperita una procedura comparativa o negoziata secondo una delle seguenti modalità:
 - mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, se esistenti o reperibili, se il valore del contratto è pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
 - mediante affidamento diretto, preferibilmente previa comparazione di due o più preventivi di offerta o in ogni caso con confronto concorrenziale informale, se il valore del contratto è pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00;
 - mediante affidamento diretto previa valutazione di congruità del costo di affidamento se il valore del contratto è inferiore ad € 5.000,00.

Resta inteso che:

- può essere esperita procedura comparativa o negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici anche per importi inferiori ad € 20.000,00;
- può essere esperito confronto concorrenziale informale anche per importi inferiori ad € 5.000,00.

Gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, esclusa Iva, possono essere autorizzati per vie brevi dal Consigliere Tesoriere previa verifica delle disponibilità di bilancio senza l'obbligatorietà di una specifica deliberazione di consiglio.

Per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00, come previsto dalla legge, non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altro sistema telematico. Resta fermo che, in caso di indisponibilità del metaprodotto su MEPA, l'Ente potrà ricorrere ad acquisti al di fuori del sistema.

B) Lavori

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, ove applicabili all'Ente, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, nonché gli obblighi, ove applicabili all'Ente, di approvvigionamento tramite Consip s.p.a. o soggetto aggregatore, per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori:

1. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 1.000.000,00 deve essere esperita una procedura ordinaria;
2. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, può essere esperita una procedura ordinaria o una procedura negoziata previo invito ad almeno quindici operatori, ove esistenti o reperibili;
3. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00, può essere esperita una procedura ordinaria o una procedura negoziata previo invito ad almeno dieci operatori, ove esistenti o reperibili;
4. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, si può procedere con affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti o reperibili;
5. se il valore del contratto è inferiore ad € 20.000,00, può essere esperita una delle tipologie di procedura indicate nei casi che precedono, oppure può procedersi con affidamento diretto preferibilmente previa comparazione di due o più preventivi di offerta o in ogni caso con confronto concorrenziale informale;
6. se il valore del contratto è inferiore ad € 5.000,00 può essere esperita una delle tipologie di procedura indicate nei casi che precedono, oppure può procedersi con affidamento diretto previa valutazione di congruità del costo di affidamento;

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve essere nominato un Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è nominato a cura dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché, ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento potrà ricevere dal Consiglio dell'Ente indicazioni in ordine all'oggetto dell'acquisto da effettuare, nonché in ordine ad eventuali requisiti minimi di partecipazione e criteri di aggiudicazione mediante i quali si intenda garantire il principio di efficacia dell'attività contrattuale.

L'Ente nominerà un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – PRINCIPI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Si applicano i principi di cui all'art. 30 d.lgs. n. 50/2016.

L'Ente si impegna altresì a dare attuazione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ferma la possibilità, da motivare adeguatamente nella determina a contrarre e/o negli atti di gara, di consentire la partecipazione alla

procedura ordinaria, alla procedura negoziata o al confronto concorrenziale informale, dell'aggiudicatario uscente del lavoro, servizio o fornitura.

Si può procedere, altresì, in casi eccezionali all'affidamento diretto all'aggiudicatario uscente, purché adeguatamente motivato e nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Il principio di rotazione può non trovare applicazione per affidamenti collocati in differenti fasce economiche di affidamento fra quelle individuate nell'art. 2.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate

Nel caso in cui si effettui l'acquisizione con procedura negoziata, si applica quanto previsto dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016.

L'effettuazione di una procedura negoziata mediante RDO su MePA non costituisce eccezione ad alcuna delle norme applicabili alla procedura negoziata di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'aggiudicazione sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento o da persona dallo stesso delegata, coadiuvato da altro dipendente dell'Ente o, in mancanza di disponibilità, da un membro del Consiglio. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Ente nominerà una Commissione Giudicatrice.

I plichi, le buste contenenti la documentazione amministrativa e quelle contenenti le offerte sono aperti in seduta pubblica, anche in caso di gara telematica. Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche è pubblicato, almeno due giorni prima, sul profilo del committente.

L'Avviso sui risultati delle procedure di cui al presente articolo è pubblicato sul profilo del committente.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e consiste, di norma, in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32, co. 14 d.lgs. n. 50/2016.

I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

La procedura comparativa prevista dall'art. 2 del presente regolamento e dall'art. 36 d.lgs. 50/2016 può essere svolta con le forme della procedura negoziata, o può trovare diversa regolamentazione di volta in volta nella documentazione di ciascuna procedura, fermo il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA

L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 50/2016, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. In tal caso l'affidamento dovrà essere motivato in relazione ai casi tassativi che giustificano la deroga all'evidenza pubblica.

Rientrano in tali fattispecie i casi in cui, alla scadenza di un servizio o di una fornitura, l'Ente, al fine di non interrompere il medesimo servizio o la medesima fornitura, proceda ad affidamento-ponte, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e al completamento della nuova procedura di scelta del contraente.

ART. 7 – MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI AD € 5.000,00

In caso di affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, l'Ente si riserva di procedere all'individuazione diretta dell'affidatario, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 63 d.lgs. n. 50/2016, previa informale indagine di mercato volta a dimostrare l'economicità dell'importo dell'affidamento.

ART. 8 – ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI AD € 20.000,00

In caso di affidamenti di importo compreso fra € 5.000,00 ed € 20.000,00, l'Ente procede all'affidamento diretto di norma preceduto da confronto concorrenziale informale fra due o più preventivi di offerta.

L'affidamento è disposto altresì previa valutazione del rapporto qualità/prezzo e di altri fattori rilevanti secondo il Responsabile del Procedimento, sempre che la comparazione sia compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, l'affidamento dovrà essere specificamente motivato in relazione all'economicità dell'importo dell'affidamento, nonché agli esiti del confronto concorrenziale svolto in relazione alla qualità ed al prezzo dell'offerta prescelta.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI

L'affidamento di appalti esclusi è regolato dal d.lgs. n. 50/2016, ed avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 50/2016.

L'Ente si riserva di svolgere le procedure di acquisizione di appalti esclusi richiamando di volta in volta le norme del presente regolamento e/o specifiche norme del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 10 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In tutte le ipotesi in cui l'affidamento del contratto avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori economici da invitare potranno essere scelti, nel rispetto del principio di rotazione, da un elenco degli operatori economici tenuto dall'Ente (Albo Fornitori), ove ed allorquando costituito, ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti qualora l'elenco non sia idoneo o sufficiente.

Il funzionamento del suddetto elenco, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonché il suo aggiornamento potranno essere disciplinati, in conformità alla normativa vigente, in un separato provvedimento pubblicato sul sito dell'Ente.

La scelta dei soggetti presenti negli Albi Fornitori può essere effettuata con sorteggio o con motivata selezione degli operatori presenti, purché nel numero prescritto dalla legge e dal presente regolamento, in base a criteri da esplicitare nella delibera a contrarre, nell'atto di affidamento, o negli atti di gara, se presenti.

ART. 11 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ove non sia costituito un Albo Fornitori dell'Ente, o nelle more della sua costituzione, l'Ente medesimo procederà ad individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate o ai confronti concorrenziali informali, di norma mediante previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale.

L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare l'offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute.

Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è, di norma, pari a 15 giorni naturali e consecutivi, compresi i giorni non lavorativi. Per motivate ragioni di urgenza, oppure in caso di contratti di importo inferiore ad € 20.000,00, l'Ente può ridurre tale termine, comunque mai inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

La selezione degli operatori da invitare alla procedura o da consultare avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti richiesti. In caso di numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, l'Ente si riserva di procedere mediante sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare o comunque mediante altro metodo, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento.

In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, l'Ente potrà integrare il novero degli operatori stessi da invitare o consultare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante informale indagine di mercato.

Del sorteggio verrà redatto un verbale.

In casi eccezionali, o in casi di motivata urgenza, l'Ente potrà procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare o da consultare sulla sola base di una propria informale indagine di mercato: devono in ogni caso esplicitarsi le motivazioni che hanno impedito o sconsigliato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

ART. 12 – NORME FINALI

Ogni affidamento, anche sotto soglia, dev'essere preceduto da apposita delibera a contrarre. In caso di affidamenti diretti, con o senza previo confronto concorrenziale, la delibera a contrarre può essere ricompresa nel medesimo atto di affidamento.

Gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, esclusa Iva, possono essere autorizzati per vie brevi dal Consigliere Tesoriere previa verifica delle disponibilità di bilancio senza l'obbligatorietà di una specifica deliberazione di consiglio.

L'Ente procederà in ogni caso ad effettuare la verifica sui requisiti generali e speciali degli affidatari, ove necessario mediante il sistema Avcpass.

Per quanto concerne l'esecuzione del contratto, si applicano le norme di legge.

Per quanto qui non espressamente richiamato, vale il richiamo integrale di cui all'art. 1 alle norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti.

Firenze 4 novembre 2019
